



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA**

Il Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, Dott.ssa _____, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. _____ del Ruolo Generale, avente ad oggetto: "opposizione a decreto ingiuntivo"

PROMOSSO DA

e _____
entrambi residenti in _____
rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Carfagna del Foro di Vicenza ed elettivamente domiciliati presso il suo studio _____ giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione

Opponenti

CONTRO

_____, società con socio unico, con sede legale in _____
critta al Registro delle Imprese di T _____
medesimo numero di Codice Fiscale e di Partita Iva, e per essa
S.p.A. _____ Iva e iscrizione al
Registro delle Imprese _____ giusta procura speciale in autentica
_____, rappresentata da
_____, in forza di procura speciale _____
_____, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese _____
_____, in persona del procuratore speciale
_____, rappresentata e difesa dall'avv. _____

Opposta

Conclusioni delle parti

PER GLI OPPONENTI

“Nel chiedere la concessione dei termini ex articolo 190 del C.p.c. gli attori oppONENTI come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, fermo quanto già dedotto e prodotto in tutti i precedenti atti difensivi, da ritenersi qui integralmente richiamato, precisando le loro conclusioni insistono affinché l’Ill.mo Signor Giudice,

accertato e dichiarato

· il difetto di competenza del Giudice che ha pronunciato il D.I. opposto e/o il difetto di procura ad litem avversaria nel procedimento monitorio;

· e/o la prescrizione del credito azionato dalle convenute opposte;

e/o che le convenute non hanno prodotto alcuna valida prova della propria legittimazione attiva e/o della propria titolarità del credito per cui è causa;

· e/o l’inesistenza e/o nullità e/o annullabilità e/o l’inefficacia e/o l’estinzione delle garanzie fideiussorie azionate, e/o comunque loro inidoneità ad essere ritenute tali per carenza dei presupposti di legge nel caso di specie;

· e/o che - giusta la documentazione dimessa in causa - il credito per cui è lite non è né certo, né liquido né esigibile;

tutto ciò accertato e dichiarato

voglia l’Ill.mo Signor Giudice

· revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo Telematico di pagamento del Tribunale di Vicenza n.° _____ per cui è causa;

· respinta ogni domanda avversaria, in ogni caso accertare e dichiarare che i fideiussori oppONENTI _____ a nulla devono alle società convenute opposte;

· condannare controparte alla rifusione integrale, in favore degli attori oppONENTI _____, delle spese e competenze del presente procedimento, come da nota spese che si depositerà;

· pronunciare la distrazione in favore del sottoscritto procuratore - ex articolo 93 del C.p.C. - di spese e compensi di lite dichiarando lo scrivente d’averli anticipati”.

PER L’OPPOSTA

“In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 648 c.p.c.;

nel merito: a) rigettare l'opposizione proposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo ex adverso opposto; b) in via gradata, condannare gli opposenti al pagamento della somma di euro la somma di euro 221.246,61 oltre interessi dal 19.7.2018 sino al soddisfo, per i titoli e le causali di cui in atti.

Con vittoria di spese”.

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con decreto ingiuntivo telematico depositato in data 2, il Tribunale di Vicenza intimava a A di pagare a B su ricorso presentato dalla mandataria C, a sua volta rappresentata da D – la complessiva somma di € 221.246,60 (comprensiva di capitale ed interessi maturati sino al 19.07.2018), oltre ai successivi interessi convenzionali, alle spese e alle competenze della procedura monitoria.

L'ingiungente, assumendo che il credito azionato era nell'attuale titolarità di E per averlo acquistato in data F in forza di un contratto di cessione stipulato ai sensi della Legge n. 130/1999 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione di crediti deteriorati della G (risultante dalla fusione per incorporazione dell'allora H, avvenuta in data I), poneva a fondamento della pretesa le fideiussioni omnibus rilasciate da

J in data 13.01.2004 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni gravanti sulla debitrice principale K s.p.a. (dichiarata fallita con sentenza di questo Tribunale n. L) in forza del rapporto di conto corrente n. 43 M, accesso presso la Filiale di N con contratto sottoscritto in data O

Precisava nel proprio ricorso che l'originaria creditrice, con raccomandata del 28.07. aveva comunicato ai debitori il recesso dal predetto rapporto bancario e la loro decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. e, a seguito della dichiarazione di fallimento di P., presentato domanda di ammissione al passivo fallimentare in data 20.09

I due garanti, ricevuta la notifica del provvedimento monitorio, si opponevano allo stesso, eccependo in via preliminare l'incompetenza del Tribunale di Vicenza per essere competente quello di Q ai sensi dell'art. 15 dei contratti di fideiussione, nonché il difetto di procura *ad litem*, riferendosi quella allegata al ricorso ad un procedimento diverso da quello poi sfociato nell'emissione del decreto ingiuntivo opposto.

Nel merito gli oppositori chiedevano di dichiararsi che nulla era da loro dovuto in relazione al preteso credito azionato in via monitoria, eccependo:

(I) la nullità e/o inesistenza e/o inefficacia delle garanzie personale azionate, risalenti al 13.01.2004, siccome rilasciate quando non vi era ancora alcun rapporto giuridico tra [redacted] ed il Banco [redacted], con conseguente impossibilità di operare la verifica della proporzionalità tra l'obbligazione garantita e il massimale indicato negli atti di garanzia, con palese violazione del disposto dell'art. 1938 c.c.;

(II) la prescrizione del credito azionato ex art. 2946 c.c., non avendo la Banca compiuto alcun atto interruttivo della decorrenza del termine prescrizione nei dieci anni successivi al recesso dal rapporto di c/c, intimato con raccomandata del [redacted], da ritenersi comunque improduttiva dell'effetto interruttivo in quanto priva di sottoscrizione, così come l'istanza di ammissione al passivo fallimentare della debitrice principale, insuscettibile di interrompere il decorso della prescrizione nei confronti dei fideiussori in ragione della natura dei negozi, qualificabili come contratti autonomi di garanzia;

(III) la carenza di legittimazione *ad causam* di controparte, stante l'insufficienza della documentazione all'uopo allegata al ricorso, comprensiva del solo estratto della G.U. contenente la pubblicazione dell'avviso della pretesa cessione e non anche del relativo contratto specificatamente contemplante il credito fatto valere con il decreto opposto;

(IV) il difetto di prova della certezza, liquidità ed esigibilità del preteso credito garantito, non bastando il mero "saldoconto" ex art. 50 TUB, da ritenersi inidoneo a dimostrare adeguatamente la fondatezza della pretesa economica avversaria.

Si costituiva in giudizio [redacted] r.l. (per mezzo di [redacted], rappresentata da [redacted]) che prendeva posizione sui singoli motivi di opposizione, di cui invocava il rigetto, chiedendo l'integrale conferma del provvedimento d'ingiunzione, con vittoria di spese e compensi di lite.

Con ordinanza in data [redacted] 2 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto a norma dell'art. 648 cpc.

La causa, dopo il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., veniva trattenuta in decisione all'udienza del [redacted], in cui le parti, precisate le conclusioni, chiedevano l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Andando ad esaminare in ordine logico-giuridico le questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale, dev'essere anzitutto rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito con il ricorso ex art. 633 e segg. c.p.c., avendo l'ingiungente incardinato il procedimento monitorio avvalendosi del Foro generale delle persone fisiche ex art. 18 c.p.c.

Come si è già esposto nelle premesse, nel presente giudizio di opposizione si controverte della pretesa creditoria monitoriamente azionata da [redacted] (avente causa di [redacted] [redacted], che ha incorporato il [redacted] giusto atto di fusione del [redacted] fascicolo monitorio) nei confronti dei fideiussori [redacted], avente ad oggetto la complessiva somma di € 221.246,60 relativa al saldo debitorio originato dal rapporto di conto corrente n. 43124, stipulato il [redacted] 7 tra la debitrice principale [redacted] e il [redacted] Filiale di [redacted] (doc. 4 [redacted] rio) e fatto oggetto di comunicazione di recesso da parte dell'Istituto in forza di raccomandata del [redacted].

La cessionaria ha azionato le garanzie rilasciate dagli odierni opposenti per il recupero di tale credito, per il quale è stata anche presentata istanza di insinuazione al passivo nell'ambito del Fallimento della debitrice principale [redacted] A. in data [redacted] 0 (doc. 9 [redacted] opposta).

In atti risulta depositato il titolo fonte della pretesa vantata verso [redacted] che, in data [redacted], hanno sottoscritto una fideiussione omnibus limitata (sino all'importo di € 350.000,00, poi elevato ad € 480.000,00 in forza di atto di variazione dell' [redacted] a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti da operazioni bancarie di qualunque natura, contratte da [redacted] S.p.A. nei confronti dell'allora [redacted].

Gli opposenti hanno fatto leva sulla clausola n. 15 degli atti di garanzia per affermare l'incompetenza del Tribunale di Vicenza in favore di quello di [redacted].

L'eccezione in parola è infondata e dev'essere disattesa, in quanto la surrichiamata clausola negoziale contempla chiaramente un foro convenzionale non esclusivo che concorre con quelli alternativi (generali e facoltativi); pertanto, alla stregua della previsione dell'art. 637 c.p.c. - secondo cui la competenza a decidere sulla domanda d'ingiunzione spetta allo stesso giudice che sarebbe competente (per valore, per materia e per territorio) per la domanda proposta in via ordinaria - del tutto legittima si appalesa la scelta di [redacted] di adire il Tribunale di Vicenza, facendo riferimento al giudice nella cui circoscrizione risiedono i due debitori "convenuti", in applicazione del Foro generale di cui all'art. 18 c.p.c.

Da ritenersi fondata è, invece, l'ulteriore eccezione, svolta sempre in via preliminare dagli attori-opponenti, di difetto di ius postulandi del procuratore di parte ricorrente. Sul punto va evidenziato che, effettivamente, la procura alle liti che accede al ricorso monitorio, sottoscritta dal dr. _____, nella sua qualità di procuratore speciale di _____

_____, riguarda la distinta causa di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 6475/2021 avanti al Tribunale di _____ e non il procedimento ex art. 633 e segg. c.p.c. da cui è sfociato il decreto ingiuntivo _____ opposto nel presente giudizio (all.to 6 fascicolo monitorio) e, poiché la medesima procura è stata allegata alla comparsa di costituzione e risposta di _____, unitamente alla copia del fascicolo della fase monitoria, di cui viene attestata la piena conformità all'originale, si deve concludere che il provvedimento d'ingiunzione a carico di _____ è stato emesso sulla base di un ricorso sottoscritto da un difensore sfornito di procura e, come tale, va dichiarato radicalmente nullo, non potendo soccorrere la produzione tardiva di cui alla nota di deposito del _____

Naturalmente la declaratoria di nullità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto non sono di ostacolo allo svolgimento del successivo giudizio di merito che si instaura con l'opposizione, essendo assolutamente pacifico nella giurisprudenza che, in tali casi, il giudice dell'opposizione debba comunque accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dalla parte ingiungente, ove ritualmente riproposte in tale sede, senza che rilevi – salvo che ai fini dell'incidenza delle spese nella fase monitoria – se l'ingiunzione sia stata o meno legittimamente emessa (Cass.Civ.Sez.VI 3 ottobre 2014 n. 20943).

Tanto precisato, è noto che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sul creditore-opposto, nella sua veste di attore in senso sostanziale, l'onere di fornire la prova degli elementi costitutivi del diritto fatto valere nel procedimento sommario, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 c.c. (Cass.Civ. n. 12765/2007, Cass. Civ. n. 2421/2006, Cass.Civ. n. 24815/2005). In particolare, nel caso in cui venga in rilievo il credito vantato da una Banca, trova applicazione il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale l'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 D.Lgs n. 385/1993 deve ritenersi limitata alla sola fase monitoria, in quanto soltanto essa è caratterizzata da uno speciale rito sommario nella valutazione delle prove sufficienti ad ottenere l'ingiunzione di pagamento (Trib. Bologna 21.03.2013 n. 868, Trib. Monza 9.11.2015 n. 2721, Trib. Milano 15.10.2013 n. 12774; Cass.Civ.Sez.III 3.05.2011 n. 9695). L'efficacia probatoria del saldaconto degrada, invece, nel successivo ed eventuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pur

mantenendo comunque un valore indiziario la cui portata deve essere liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi; pertanto, nel procedimento a cognizione piena instaurato con l'opposizione, la convenuta-opposta è onerata di integrare la documentazione allegata al ricorso ex art. 633 e segg. c.p.c., producendo in giudizio prima di tutto il contratto bancario costituente la fonte negoziale del credito azionato e, qualora la domanda di pagamento riguardi pretese derivanti da un contratto di conto corrente, anche gli estratti conto pertinenti all'intero rapporto.

La giurisprudenza di merito dominante, condivisa da questo Ufficio, reputa infatti che debba essere dichiarato nullo il decreto ingiuntivo laddove nel successivo giudizio di opposizione sia mancata la produzione della serie integrale degli estratti conto, ordinari e scalari, dall'accensione del conto sino alla sua estinzione, i quali, in caso di contestazioni del cliente sull'entità della pretesa creditoria, appaiono essenziali per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e per calcolare correttamente il dare-avere tra le parti (Tribunale di Torino 23 marzo 2016 n. 1670, Tribunale di Milano 5 marzo 2013 n. 3185, Cass.Civ.Sez.I 19.09.2013 n. 21466).

Nella presente causa, che annovera tra i motivi di opposizione l'espressa contestazione del difetto di prova in merito all'importo azionato dalla controparte con il decreto ingiuntivo (si veda il punto 4 pag. 6 dell'atto di citazione, in cui viene rilevato: *"Inoltre, ex plurimis secondo Cass. Civ. (Sez. 1) n.° 29577 del 24.12.2020 il cosiddetto "saldaconto" ex articolo 50 T.U.B. prodotto da controparte nel suo fascicolo monitorio (doc.to 08) non è idoneo e/o sufficiente a dimostrare adeguatamente il credito per cui è lite. L'indirizzo della Suprema Corte è stato subito e costantemente recepito dalla giurisprudenza di merito; tanto da portare recentemente, ex plurimis, il Tribunale di Lodi, con la sentenza n.° 207 del 21.03.2022, ad affermare testualmente che "quando è la banca ad agire in giudizio per domandare il pagamento delle somme che le sono dovute, l'onere di dimostrare la fondatezza delle proprie pretese, tramite la produzione tanto del contratto quanto dell'integralità degli estratti conto grava esclusivamente sull'istituto di credito ... per quanto qui specificamente interessa, l'onere probatorio incombente sulla banca vale anche nel caso in cui essa agisca in qualità di attrice in sede monitoria"*),¹

non ha adempiuto agli oneri di allegazione e prova posti a suo carico al fine di comprovare l'ammontare del credito garantito. Ed, infatti, contrariamente a quanto dedotto dal patrocinio della convenuta in sede di comparsa conclusionale (ove si sostiene che gli estratti conto relativi ai rapporti per cui è causa sarebbero stati depositati con memoria istruttoria in data 19.09.2022), la cessionaria-ingiungente non ha dimesso alcun estratto conto relativo al

rapporto di conto corrente n. 43. Né l'importo del credito nascente dall'anzidetto contratto di c/c può ritenersi dimostrato sulla scorta della sola domanda di insinuazione al passivo a suo tempo presentata nell'ambito della procedura fallimentare relativa alla debitrice principale [redacted] (doc. 9 fascicolo monitorio), non avendo l'opposta precisato nei propri scritti difensivi se, ed in quali termini, tale istanza sia stata accolta, né altrimenti dato prova dell'eventuale ammissione del credito al passivo fallimentare, producendo il relativo provvedimento del G.D.

Per queste ragioni il Decidente ritiene di dover rivedere le proprie precedenti determinazioni, di natura meramente provvisoria, assunte in sede di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Infatti, non potendosi ritenere dimostrato l'importo del credito nascente dal contratto di c/c a causa dell'incompletezza della documentazione bancaria per fatto imputabile all'opposta, alla revoca del provvedimento monitorio (già derivante dal rilevato difetto di *ius postulandi*) deve necessariamente accompagnarsi una statuizione di accertamento negativo della pretesa monitoria di confronti dei fideiussori [redacted].

Ciò rende naturalmente del tutto superflua la disamina delle ulteriori questioni sollevate nel corso del giudizio, afferenti il rapporto di garanzia, che restano assorbite dalla predetta statuizione sul difetto di prova del credito principale, per evidenti motivi di economia processuale sottesi al principio della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste interamente a carico della convenuta-opposta nella misura liquidata come da dispositivo, sulla base della nota spese dimessa dal procuratore attoreo, siccome conforme ai criteri ex D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al [redacted], ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

- 1)** accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. [redacted] emesso a carico di [redacted], accertando e dichiarando che nulla è dovuto dagli opposenti nei confronti di [redacted] per le ragioni di cui in motivazione;
- 2)** condanna la convenuta-opposta, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da controparte, liquidate in € 406,50 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso professionale d'avvocato, oltre rimborso spese generali,

I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Roberto Carfagna per dichiarato anticipo.

Così deciso in Vicenza, il 2 ottobre 2023

Il Giudice